

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi** 1
- * **Regolamento (CEE) n. 444/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che proroga il regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)** 7
- Regolamento (CEE) n. 445/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 8
- Regolamento (CEE) n. 446/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 10
- * **Regolamento (CEE) n. 447/92 della Commissione, del 25 febbraio 1992, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 12
- Regolamento (CEE) n. 448/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 16
- Regolamento (CEE) n. 449/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate 18
- Regolamento (CEE) n. 450/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate 22
- * **Regolamento (CEE) n. 451/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3701/91 nel settore delle carni bovine** 26

| | |
|---|----|
| * Regolamento (CEE) n. 452/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, recante disposizioni transitorie relative alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci | 27 |
| * Regolamento (CEE) n. 453/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna e il Portogallo | 28 |
| * Regolamento (CEE) n. 454/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa norme di qualità per gli asparagi | 29 |
| Regolamento (CEE) n. 455/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate | 34 |
| Regolamento (CEE) n. 456/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate | 37 |
| Regolamento (CEE) n. 457/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva | 40 |
| Regolamento (CEE) n. 458/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 | 42 |
| Regolamento (CEE) n. 459/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone | 44 |
| Regolamento (CEE) n. 460/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 | 45 |
| Regolamento (CEE) n. 461/92 della Commissione, del 26 febbraio 1992, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala | 46 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

92/135/CEE :

| | |
|---|-----------|
| * Decisione della Commissione, dell'11 febbraio 1992, che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi | 49 |
|---|-----------|

92/136/CEE :

| | |
|--|----|
| Decisione della Commissione, del 12 febbraio 1992, relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1992 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio | 51 |
|--|----|

Rettifiche

| | |
|--|-----------|
| * Rettifica del regolamento (CEE) n. 1048/89 della Commissione, del 21 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (GU n. L 111 del 22. 4. 1989) | 52 |
|--|-----------|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 443/92 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992

riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, nell'ambito delle relazioni con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia (PVS-ALA), la Comunità ha avviato dal 1976 una cooperazione finanziaria e tecnica cui si è aggiunta, più di recente, una cooperazione economica; che queste forme di cooperazione si inseriscono in una politica globale nei confronti di tutti i paesi in via di sviluppo, la quale prevede altresì l'espansione dei loro scambi commerciali mediante l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale, mediante misure appropriate prese in seno alle organizzazioni internazionali competenti e mediante misure specifiche, quali il sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

considerando che il processo di costruzione europea in atto e la maggiore presenza della Comunità nei paesi in via di sviluppo nel mondo giustificano, tenendo conto del carattere di complementarità delle azioni comunitarie, il proseguimento di una cooperazione economica di reciproco interesse e dell'aiuto comunitario allo sviluppo dei PVS-ALA, l'estensione della cooperazione ad altri paesi o settori in queste due regioni, l'incremento dei mezzi previsti e la ricerca di un maggiore adeguamento alle esigenze nazionali e locali di ogni regione;

considerando che il Consiglio europeo ha ribadito più volte la volontà politica della Comunità di intensificare la cooperazione con le regioni del mondo il cui livello di sviluppo è tuttora insufficiente, mediante un'azione

potenziata, coordinata e multiforme della Comunità e degli Stati membri;

considerando che il Consiglio europeo, riunito a Lussemburgo il 28-29 giugno 1991, ha chiesto che, con la politica di cooperazione della Comunità e l'iscrizione di clausole relative ai diritti dell'uomo in accordi economici e di cooperazione con i paesi terzi, la Comunità e gli Stati membri perseguano attivamente la promozione dei diritti dell'uomo e la partecipazione senza discriminazione di tutti gli individui o i gruppi alla vita sociale, tenendo conto in particolare del ruolo delle donne;

considerando che il Parlamento europeo, dopo aver esaminato a fondo la questione durante numerose sessioni, ha espresso l'auspicio che la cooperazione venga rafforzata e che si rivedano le sue basi giuridiche per garantire una maggiore efficacia e trasparenza dell'aiuto;

considerando che il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha definitivamente adottato conclusioni sugli orientamenti per la cooperazione con i paesi PVS-ALA relativi in particolare alle priorità e ai settori da considerare, nonché all'opportunità di aumentare le risorse destinate a tale cooperazione e di prevedere la possibilità di una programmazione indicativa a medio termine;

considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio, pur confermando i settori di azione tradizionali, hanno individuato nuove priorità, in particolare in materia di ambiente, dimensione umana dello sviluppo e cooperazione economica in un'ottica di reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner;

considerando che occorre prevedere il finanziamento degli aiuti contemplati nel presente regolamento e di altri aiuti di cui beneficiano i PVS-ALA;

considerando che, per l'attuazione degli aiuti previsti nel presente regolamento nonché degli altri aiuti di cui beneficiano i PVS-ALA, è ritenuto necessario per i primi cinque anni (1991-1995) l'importo di ecu 2 750 milioni;

⁽¹⁾ GU n. C 119 del 4. 5. 1991, pag. 6 e

GU n. C 284 del 31. 10. 1991, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 267 del 14. 10. 1991, pag. 35.

considerando che, nell'ambito delle prospettive finanziarie attuali, l'importo ritenuto necessario per il periodo 1991-1992 è di ecu 1 069,8 milioni;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento degli aiuti per il periodo 1993-1995 dovranno inserirsi nel quadro finanziario comunitario in vigore e che, nell'ambito del bilancio per gli anni 1993-1995, ai PVS-ALA sarà concessa la stessa priorità del periodo 1991-1992;

considerando che il volume degli aiuti comunitari per il periodo successivo al 1995 dovrà essere stabilito secondo le procedure vigenti;

considerando che è necessario stabilire le norme di gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica con i PVS-ALA;

considerando che si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 442/81 del Consiglio, del 17 febbraio 1981, relativo all'aiuto finanziario e tecnico a favore dei paesi in via di sviluppo non associati⁽¹⁾;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità prosegue e amplia la cooperazione comunitaria con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia che non fanno parte dei paesi firmatari della convenzione di Lomé e non beneficiano della politica comunitaria di cooperazione nei confronti della regione mediterranea, in appresso denominati « PVS-ALA ». Questa cooperazione, che integra l'assistenza degli Stati membri, comprende l'aiuto finanziario e tecnico allo sviluppo e la cooperazione economica. In tale contesto, la Comunità attribuisce importanza fondamentale alla promozione dei diritti dell'uomo, al sostegno dei processi di democratizzazione, ad una gestione pubblica corretta, efficiente ed equa, alla tutela dell'ambiente, alla liberalizzazione degli scambi e al rafforzamento della dimensione culturale, attraverso un sempre più intenso dialogo sulle questioni politiche, economiche e sociali nella prospettiva del reciproco interesse.

Articolo 2

Scopo delle politiche comunitarie di sviluppo e di cooperazione è lo sviluppo dell'uomo.

Consapevole che il rispetto e l'esercizio effettivo dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e dei principi democratici sono le premesse indispensabili per uno sviluppo economico e sociale reale e duraturo, la Comu-

nità dà un maggiore appoggio comunitario ai paesi più impegnati a favore di questi principi e in particolare alle iniziative concrete per una loro attuazione.

In caso di violazioni fondamentali e persistenti dei diritti dell'uomo e dei principi democratici, la Comunità potrebbe modificare, anzi sospendere, l'attuazione della cooperazione con gli Stati interessati, limitando la cooperazione unicamente alle azioni che vanno a diretto vantaggio delle fasce bisognose della popolazione.

Articolo 3

Tutti i PVS-ALA possono beneficiare dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica. Oltre agli Stati e alle regioni, possono essere beneficiari e partecipi le amministrazioni decentrate, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, gli istituti e gli operatori privati, comprese le cooperative e le organizzazioni non governative. Gli aiuti contemplati nel presente regolamento sono concessi tenendo conto dei bisogni e delle priorità di ciascun paese e di ciascuna regione.

Aiuto finanziario e tecnico

Articolo 4

L'aiuto finanziario e tecnico è destinato soprattutto alle fasce più bisognose della popolazione e ai paesi più poveri delle due regioni, con l'esecuzione di programmi e di progetti in settori in cui gli aiuti comunitari possono svolgere una funzione importante. Si attivano in particolare interventi in settori per i quali le risorse interne economiche e umane sono mobilitate con difficoltà, ma che hanno un'importanza strategica per lo sviluppo di questi paesi o per l'intera comunità internazionale.

Articolo 5

L'aiuto finanziario e tecnico è teso in particolare allo sviluppo del settore rurale e all'aumento della sicurezza alimentare. Al riguardo, l'inserimento degli aiuti alimentari in altri strumenti di sviluppo può contribuire ad attuare la funzione e gli obiettivi specifici di questa forma di aiuti. Peraltro il sostegno comunitario al settore rurale deve includere azioni nelle piccole città che servono lo spazio rurale, per agevolare l'occupazione. Si deve anche prendere in considerazione il miglioramento dell'ambiente economico, giuridico e sociale per il settore privato, comprese le piccole e medie imprese.

La tutela dell'ambiente e delle risorse naturali ed uno sviluppo duraturo costituiscono delle priorità a lungo termine. Una percentuale pari al 10 %, che costituisce la media ponderata delle risorse necessarie per l'aiuto nel periodo 1991/1995, è riservata a prospetti specifici intesi a tutelare l'ambiente e in particolare a proteggere le foreste tropicali.

In ciascuna azione, inoltre, si prende in considerazione la tutela dell'ambiente e delle risorse naturali.

⁽¹⁾ GU n. L 48 del 21. 2. 1981, pag. 8.

Ricevono particolare attenzione le azioni di lotta anti-droga. La cooperazione della Comunità con i PVS-ALA per incoraggiare la lotta antidroga è potenziata in base ad un dialogo inserito nel contesto più generale dello sviluppo economico dei paesi produttori e della loro cooperazione con la Comunità europea. Questa cooperazione comprende azioni relative sia agli aiuti umanitari sia agli aiuti allo sviluppo.

La dimensione umana dello sviluppo è presente in tutti i settori di intervento, a causa dell'obiettivo stesso di questa forma di cooperazione.

La dimensione culturale di sviluppo deve costituire un obiettivo costante in tutte le attività e tutti i programmi ai quali la Comunità è associata.

In tal senso gli aiuti dovrebbero essere concessi, tra l'altro, a progetti concreti intesi alla democratizzazione, ad una gestione pubblica corretta, efficiente ed equa ed ai diritti dell'uomo.

Inoltre occorre far sì che non solo i cambiamenti apportati con i progetti e i programmi non modifichino la situazione e il ruolo delle donne a loro spese, ma che siano prese misure specifiche e siano adottati progetti per aumentarne la partecipazione attiva, su un piede di parità, ai processi produttivi ed ai relativi risultati, alle attività sociali ed ai processi decisionali.

Attenzione particolare è inoltre riservata alla protezione dell'infanzia.

Attenzione particolare meritano le minoranze etniche, con azioni volte a migliorarne le condizioni di vita, rispettandone nel contempo le specificità culturali.

Attenzione particolare è rivolta ai problemi demografici, soprattutto quelli connessi all'incremento demografico.

L'aiuto comunitario ai progetti e ai programmi di sviluppo deve tener conto dei problemi macroeconomici e settoriali e privilegiare le azioni che hanno effetti sulla strutturazione dell'economia, sullo sviluppo delle politiche settoriali e sullo sviluppo delle istituzioni. Per rafforzare l'efficacia e per una maggiore sinergia devono essere perseguiti il dialogo e la cooperazione con le competenti istituzioni internazionali e i finanziatori bilaterali.

Il sostegno alle istituzioni nazionali dei paesi in via di sviluppo per potenziare la loro capacità di gestione delle politiche e dei progetti di sviluppo costituisce un settore d'azione che può avere una funzione strategica nel processo di sviluppo. Il mantenimento di un appropriato dialogo tra i paesi in via di sviluppo e la Comunità costituisce un importante elemento in questo contesto.

La cooperazione regionale tra paesi in via di sviluppo deve essere considerata un settore prioritario dell'aiuto finanziario e tecnico, in particolare nei settori seguenti:

- cooperazione per l'ambiente,
- sviluppo del commercio intraregionale,
- potenziamento delle istituzioni regionali,
- sostegno all'integrazione regionale e all'attuazione di politiche e attività comuni tra paesi in via di sviluppo,
- comunicazioni regionali, soprattutto in materia di norme, reti e servizi, comprese le telecomunicazioni,
- ricerca,
- formazione,
- sviluppo del settore rurale e della sicurezza alimentare,
- cooperazione nel settore energetico.

Una parte dell'aiuto può essere mobilitata per azioni di ripristino e di ricostruzione a seguito di calamità di qualsiasi natura e per la prevenzione delle medesime.

Articolo 6

L'aiuto finanziario e tecnico è esteso ai PVS-ALA relativamente più progrediti in particolare nei settori e nei casi specifici seguenti:

- democratizzazione e diritti dell'uomo,
- prevenzione o ricostruzione in caso di calamità,
- lotta antidroga,
- ambiente e risorse naturali,
- potenziamento istituzionale, in particolare della pubblica amministrazione,
- esperimenti pilota a favore di categorie particolarmente sfavorite della popolazione, in particolare nei grandi agglomerati urbani,
- cooperazione e integrazione regionale: particolare attenzione è rivolta alle azioni di cooperazione e di integrazione regionale che consentiranno di associare paesi poveri e paesi relativamente progrediti.

Cooperazione economica

Articolo 7

La cooperazione economica, concepita nel reciproco interesse della Comunità e dei paesi partner, concorre allo sviluppo dei PVS-ALA aiutandoli a potenziare le loro capacità istituzionali, per rendere l'ambiente più favorevole agli investimenti e allo sviluppo e a trarre il massimo vantaggio dalle prospettive offerte dall'espansione del commercio internazionale, anche nell'ambito del mercato unico europeo, e rafforzando la presenza degli operatori, della tecnologia e del know-how di tutti gli Stati membri, in particolare nel settore privato e nelle piccole e medie imprese.

La cooperazione economica è tesa, in particolare, a instaurare un clima di fiducia, sostenendo i paesi che attuano politiche macroeconomiche e strutturali di apertura per gli scambi e gli investimenti e favorevoli ai trasferimenti di tecnologia, garantendo in particolare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 8

La cooperazione economica si effettua soprattutto in tre settori :

- 1) miglioramento del potenziale scientifico e tecnologico e in generale del contesto economico, sociale e culturale mediante azioni di formazione e di trasferimento di know-how. La cooperazione scientifica e tecnologica, compresa quella nel settore dei programmi ad alta tecnologia, può beneficiare anche dell'attuazione del programma quadro pluriennale in materia di ricerca e delle disposizioni dell'articolo 130 N del trattato. La cooperazione economica è rivolta essenzialmente ai quadri, ai responsabili economici e ai formatori e comprende tutti i settori economici, tecnici e scientifici, in particolare l'energia, l'ecologia industriale e urbana e la tecnologia dei servizi. Essa deve promuovere le associazioni tra istituti e centri di ricerca delle due parti e tener conto delle capacità di acquisire rapidamente know-how e tecnologia moderna per diffonderli nel paese destinatario ;
- 2) miglioramento del sostegno istituzionale, che deve essere accompagnato dall'intensificarsi del dialogo con i partner, allo scopo di rendere il contesto legislativo, normativo e sociale più favorevole allo sviluppo ;
- 3) sostegno alle imprese, soprattutto mediante azioni di promozione commerciale, formazione e assistenza tecnica, contatti tra imprese e misure che ne favoriscano la cooperazione.

La cooperazione regionale deve essere considerata un settore importante della cooperazione economica, in particolare nei settori seguenti :

- la cooperazione per l'ecologia industriale,
- gli scambi intraregionali,
- le istituzioni regionali di integrazione economica,
- le politiche regionali,
- le comunicazioni, ivi incluse le telecomunicazioni,
- la ricerca e la formazione,
- la cooperazione nel campo dell'energia,
- la cooperazione industriale.

Modalità di attuazione

Articolo 9

In linea di massima, l'aiuto finanziario e tecnico e le spese per la cooperazione economica assumono la forma di aiuti a fondo perduto finanziati dal bilancio generale delle Comunità europee.

Ove possibile, si procede ad una programmazione quinquennale indicativa per obiettivi, per paese o, eventualmente, per regione.

I cofinanziamenti attuati con gli Stati membri e con altri donatori vanno perseguiti con un coordinamento più intenso. Deve essere preservata la natura comunitaria dell'aiuto.

Articolo 10

1. Il finanziamento comunitario degli aiuti di cui all'articolo 9 copre un periodo iniziale di cinque anni (1991-1995).

2. I mezzi finanziari comunitari ritenuti necessari per l'attuazione degli aiuti ammontano a ecu 2 750 milioni, di cui il 10 % va riservato all'ambiente e in particolare alla protezione delle foreste tropicali. Un importo di ecu 1 069,8 milioni deve essere previsto per il periodo 1991-1992 nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per il periodo 1993-1995 l'importo dovrà inserirsi nel quadro finanziario comunitario in vigore.

3. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ogni esercizio, tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.

4. Per il periodo successivo abbracciato dal presente regolamento, l'importo degli aiuti è stabilito secondo le procedure in vigore.

Articolo 11

L'aiuto finanziario e tecnico può coprire tutti i costi in valuta nonché le spese locali per la realizzazione dei progetti e dei programmi comprendendo, se del caso, programmi integrati e progetti settoriali.

Possono essere assunte in particolare le spese di manutenzione e di esercizio per le azioni di cooperazione economica, i programmi di formazione e di ricerca e i progetti e i programmi di sviluppo. Resta però inteso che le spese possono essere assunte unicamente nella fase iniziale e in maniera decrescente, ad eccezione dei programmi di formazione e di ricerca.

L'apporto soprattutto finanziario dei partner (paesi, collettività, imprese, singoli beneficiari) va perseguito sistematicamente nella misura delle loro possibilità e anche in funzione della natura di ciascuna azione.

Il pagamento delle imposte, tasse e tributi e il prezzo di acquisto dei terreni sono esclusi dal finanziamento comunitario.

Le spese relative agli studi e alle perizie a breve e a lungo termine, effettuati per aiutare i beneficiari e la Commissione a definire le politiche generali, ad individuare e a preparare le azioni, nonché ad effettuare il controllo e la valutazione, sono imputate di norma alle risorse comunitarie, nel quadro del finanziamento delle singole azioni oppure separatamente.

Articolo 12

1. Una parte dell'aiuto finanziario e tecnico e della cooperazione economica è riservata a misure intese a fronteggiare avvenimenti eccezionali, in particolare ai progetti finalizzati a promuovere la ricostruzione in seguito a calamità, e ad affrontare priorità impreviste, in particolare nei pesi in cui la situazione in materia di rispetto dei diritti dell'uomo o altre condizioni politiche non consentivano precedentemente di fornire aiuti comunitari. Un importo pari al massimo al 15 % è previsto a tale scopo all'atto dell'adozione degli stanziamenti annui da parte dell'autorità di bilancio.

2. Ogni importo non assegnato corrispondente al 15 % degli stanziamenti annui è liberato il 31 luglio per lo stesso anno per essere destinato ad altre finalità.

Articolo 13

Tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri sono ammesse a partecipare, a parità di condizioni, alle gare, alle aggiudicazioni, agli appalti e ai contratti.

Per quanto riguarda l'aiuto finanziario e tecnico, tale partecipazione è normalmente estesa allo Stato beneficiario ma può esserlo, caso per caso, anche ad altri paesi in via di sviluppo.

In casi eccezionali, debitamente comprovati, può essere ammesso il ricorso ad altre origini per componenti specifici.

Articolo 14

I progetti e i programmi di aiuto il cui costo a carico della Comunità superi 1 milione nonché le modifiche sostanziali e gli eventuali superamenti di progetti e programmi approvati, che oltrepassano il 20 % dell'importo inizialmente stabilito, sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 15, paragrafo 3.

Se del caso, sono adottati secondo la stessa procedura gli atti necessari per definire:

- gli orientamenti pluriennali indicativi che si applicano ai principali paesi partner;
- i settori di intervento della cooperazione per temi o settori.

Articolo 15

1. La Commissione assicura la gestione dell'aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Regolarmente, e almeno una volta all'anno, la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni a sua disposizione su settori, progetti ed azioni già noti che potrebbero essere sostenuti a titolo del presente regolamento.

5. Infine, è effettuato un coordinamento, in sede di comitato, tramite scambio di informazioni, tra le azioni di cooperazione comunitaria e quelle che saranno attuate su base bilaterale dagli Stati membri.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. In detta relazione sono esposti i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti, nonché i progetti e programmi finanziati nel corso dell'anno. Questa relazione contiene, per quanto possibile, informazioni sui fondi impegnati a

livello nazionale nel corso dello stesso esercizio. La relazione contiene anche informazioni esatte e particolareggiate (per imprese, nazionalità, ecc.) sulle aggiudicazioni effettuate per l'esecuzione dei progetti e dei programmi.

Inoltre, al termine di ogni quinquennio, la Commissione presenta una relazione globale che illustra i risultati della valutazione regolare per mettere in evidenza non solo le condizioni di esecuzione dei progetti e dei programmi, ma anche l'opportunità di mantenere o modificare gli orientamenti in materia di aiuti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Articolo 17

1. Il regolamento (CEE) n. 442/81 è abrogato.
2. I riferimenti fatti al regolamento abrogato devono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

REGOLAMENTO (CEE) N. 444/92 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992

che proroga il regolamento (CEE) n. 715/90 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 715/90 è attualmente limitata al 29 febbraio 1992; che tuttavia la quarta convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, è entrata in vigore il 1° settembre 1991⁽²⁾ ed è applicabile fino al 29 febbraio 2000; che occorre pertanto prorogare sino a tale data l'applicazione del regolamento (CEE) n. 715/90 per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP);

considerando altresì che la Comunità, con la decisione 91/482/CEE del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾, ha adottato un regime specifico per i prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare (PTOM); che il nuovo regime, entrato in vigore il 20 settembre 1991, prevede l'esenzione totale dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente all'importazione nella Comunità per

tutti i prodotti originari dei PTOM; che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 715/90 relative ai PTOM sono diventate senza oggetto; che occorre quindi prorogare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 715/90 esclusivamente per quanto riguarda i prodotti originari degli Stati ACP,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli articoli da 1 a 25, da 27 a 29, l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, l'articolo 31 e l'allegato I del regolamento (CEE) n. 715/90 sono prorogati fino al 29 febbraio 2000, nella misura in cui riguardano prodotti agricoli e determinate merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 20 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 523/91 (GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 229 del 17. 9. 1991, pag. 287.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 445/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 357/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 febbraio 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 357/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | |
|------------|--|
| Codice NC | Importo del prelievo (*) |
| 0709 90 60 | 129,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 0712 90 19 | 129,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1001 10 10 | 162,73 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1001 10 90 | 162,73 ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1001 90 91 | 144,52 |
| 1001 90 99 | 144,52 |
| 1002 00 00 | 162,02 ⁽⁹⁾ |
| 1003 00 10 | 141,64 |
| 1003 00 90 | 141,64 |
| 1004 00 10 | 125,60 |
| 1004 00 90 | 125,60 |
| 1005 10 90 | 129,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1005 90 00 | 129,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 1007 00 90 | 137,43 ⁽⁷⁾ |
| 1008 10 00 | 51,94 |
| 1008 20 00 | 125,48 ⁽⁷⁾ |
| 1008 30 00 | 62,82 ⁽⁷⁾ |
| 1008 90 10 | (7) |
| 1008 90 90 | 62,82 |
| 1101 00 00 | 215,33 ⁽⁸⁾ |
| 1102 10 00 | 239,83 ⁽⁸⁾ |
| 1103 11 10 | 266,71 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾ |
| 1103 11 90 | 231,38 ⁽⁸⁾ |

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 446/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 febbraio 1992 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0709 90 60 | 0 | 0 | 0 | 0,74 |
| 0712 90 19 | 0 | 0 | 0 | 0,74 |
| 1001 10 10 | 0 | 0 | 0 | 3,54 |
| 1001 10 90 | 0 | 0 | 0 | 3,54 |
| 1001 90 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 90 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1004 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1005 10 90 | 0 | 0 | 0 | 0,74 |
| 1005 90 00 | 0 | 0 | 0 | 0,74 |
| 1007 00 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 10 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 30 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 90 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 00 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Codice NC | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1107 10 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 10 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 20 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 447/92 DELLA COMMISSIONE**del 25 febbraio 1992****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3334/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel medesimo regolamento agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle

disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1992.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 21. 11. 1990, pag. 6.

ALLEGATO

| Ru- brica | Codice NC | Designazione delle merci | Livello dei valori unitari/100 kg netto | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|---|---------|----------|----------|----------|---------|--------|-----------|----------|--------|
| | | | ECU | FB/Flux | Dkr | DM | FF | DR | £Irl | Lit | Fl | £ |
| 1.10 | 0701 90 51 0701 90 59 | Patate di primizia | 33,14 | 1 521 | 286,72 | 73,96 | 251,52 | 8 528 | 27,70 | 55 475 | 83,21 | 25,65 |
| 1.20 | 0702 00 10 0702 00 90 | Pomodori | 68,03 | 2 862 | 539,63 | 139,21 | 473,39 | 16 051 | 52,13 | 104 408 | 156,60 | 48,27 |
| 1.30 | 0703 10 19 | Cipolle, diverse dalle cipolle da semina | 26,29 | 1 106 | 208,57 | 53,80 | 182,97 | 6 204 | 20,15 | 40 355 | 60,53 | 18,66 |
| 1.40 | 0703 20 00 | Agli | 164,61 | 6 926 | 1 305,70 | 336,83 | 1 145,42 | 38 838 | 126,14 | 252 628 | 378,93 | 116,81 |
| 1.50 | ex 0703 90 00 | Porri | 30,35 | 1 276 | 240,49 | 61,99 | 211,30 | 7 174 | 23,24 | 46 691 | 69,78 | 21,59 |
| 1.60 | ex 0704 10 10 ex 0704 10 90 | Cavolfiori | 62,82 | 2 643 | 498,28 | 128,54 | 437,12 | 14 821 | 48,14 | 96 408 | 144,60 | 44,58 |
| 1.70 | 0704 20 00 | Cavoletti di Bruxelles | 53,72 | 2 267 | 423,88 | 110,06 | 374,08 | 11 735 | 41,29 | 82 719 | 124,09 | 37,72 |
| 1.80 | 0704 90 10 | Cavoli bianchi e cavoli rossi | 23,05 | 975 | 182,88 | 47,36 | 160,54 | 5 181 | 17,70 | 35 248 | 53,35 | 16,11 |
| 1.90 | ex 0704 90 90 | Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) | 107,85 | 4 538 | 855,46 | 220,68 | 750,45 | 25 445 | 82,64 | 165 515 | 248,26 | 76,53 |
| 1.100 | ex 0704 90 90 | Cavoli cinesi | 51,77 | 2 178 | 410,67 | 105,94 | 360,26 | 12 215 | 39,67 | 79 458 | 119,18 | 36,74 |
| 1.110 | 0705 11 10 0705 11 90 | Lattughe a cappuccio | 94,96 | 3 995 | 753,24 | 194,31 | 660,78 | 22 405 | 72,77 | 145 737 | 218,60 | 67,39 |
| 1.120 | ex 0705 29 00 | Indivie | 70,81 | 2 979 | 561,72 | 144,91 | 492,77 | 16 708 | 54,26 | 108 683 | 163,01 | 50,25 |
| 1.130 | ex 0706 10 00 | Carote | 39,03 | 1 642 | 309,64 | 79,88 | 271,63 | 9 210 | 29,91 | 59 910 | 89,86 | 27,70 |
| 1.140 | ex 0706 90 90 | Ravanelli | 79,55 | 3 347 | 631,05 | 162,79 | 553,59 | 18 770 | 60,96 | 122 097 | 183,14 | 56,45 |
| 1.150 | 0707 00 11 0707 00 19 | Cetrioli | 155,62 | 6 548 | 1 234,39 | 318,44 | 1 082,87 | 36 717 | 119,25 | 238 832 | 358,23 | 110,43 |
| 1.160 | 0708 10 10 0708 10 90 | Piselli (Pisum sativum) | 301,62 | 12 691 | 2 392,47 | 617,19 | 2 098,80 | 71 164 | 231,14 | 462 897 | 694,32 | 214,04 |
| 1.170 | | Fagioli : | | | | | | | | | | |
| 1.170.1 | 0708 20 10 0708 20 90 | Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 161,81 | 6 808 | 1 283,47 | 331,10 | 1 125,92 | 38 176 | 123,99 | 248 327 | 372,47 | 114,82 |
| 1.170.2 | 0708 20 10 0708 20 90 | Fagioli (Phaseolus Ssp., vulgaris var. Compressus Savi) | 365,33 | 15 372 | 2 897,84 | 747,56 | 2 542,13 | 86 196 | 279,96 | 560 677 | 840,99 | 259,26 |
| 1.180 | ex 0708 90 00 | Fave | 92,83 | 3 894 | 734,40 | 189,09 | 645,42 | 21 793 | 71,04 | 142 837 | 212,96 | 66,61 |
| 1.190 | 0709 10 00 | Carciofi | 123,94 | 5 215 | 983,14 | 253,62 | 862,46 | 29 243 | 94,98 | 190 219 | 285,32 | 87,96 |
| 1.200 | | Asparagi : | | | | | | | | | | |
| 1.200.1 | ex 0709 20 00 | — verdi | 421,59 | 17 740 | 3 344,09 | 862,69 | 2 933,61 | 99 470 | 323,07 | 647 018 | 970,49 | 299,18 |
| 1.200.2 | ex 0709 20 00 | — altri | 208,70 | 8 782 | 1 655,44 | 427,06 | 1 452,23 | 49 241 | 159,93 | 320 296 | 480,43 | 148,10 |
| 1.210 | 0709 30 00 | Melanzane | 143,51 | 6 038 | 1 138,37 | 293,67 | 998,63 | 33 860 | 109,98 | 220 253 | 330,37 | 101,84 |
| 1.220 | ex 0709 40 00 | Sedani da coste (Apium graveolens, var. dulce) | 56,05 | 2 358 | 444,62 | 114,70 | 390,05 | 13 225 | 42,95 | 86 026 | 129,03 | 39,77 |
| 1.230 | 0709 51 30 | Funghi galletti o gallinacci | 713,23 | 30 060 | 5 626,73 | 1 460,68 | 4 977,83 | 162 425 | 546,18 | 1 092 598 | 1 645,94 | 501,92 |
| 1.240 | 0709 60 10 | Peperoni | 135,87 | 5 717 | 1 077,77 | 278,03 | 945,48 | 32 058 | 104,12 | 208 529 | 312,78 | 96,42 |
| 1.250 | 0709 90 50 | Finocchi | 48,80 | 2 053 | 387,10 | 99,86 | 339,58 | 11 514 | 37,39 | 74 897 | 112,34 | 34,63 |
| 1.260 | 0709 90 70 | Zucchine | 38,41 | 1 614 | 304,72 | 78,38 | 267,79 | 8 982 | 29,39 | 59 164 | 88,32 | 27,15 |
| 1.270 | ex 0714 20 10 | Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) | 98,95 | 4 174 | 781,50 | 202,59 | 690,51 | 22 594 | 75,77 | 151 536 | 228,30 | 69,55 |
| 2.10 | ex 0802 40 00 | Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi | 131,65 | 5 522 | 1 041,42 | 268,14 | 915,24 | 30 904 | 100,74 | 202 551 | 301,99 | 94,47 |
| 2.20 | ex 0803 00 10 | Banane, diverse dalle frutta della piantaggine, fresche | 35,97 | 1 513 | 285,33 | 73,60 | 250,30 | 8 487 | 27,56 | 55 206 | 82,80 | 25,52 |
| 2.30 | ex 0804 30 00 | Ananassi, freschi | 52,82 | 2 222 | 419,03 | 108,09 | 367,69 | 12 464 | 40,48 | 81 074 | 121,60 | 37,49 |
| 2.40 | ex 0804 40 10 ex 0804 40 90 | Avocadi, freschi | 97,99 | 4 123 | 777,31 | 200,52 | 681,90 | 23 121 | 75,09 | 150 396 | 225,58 | 69,54 |

| Ru- brica | Codice NC | Designazione delle merci | Livello dei valori unitari/100 kg netto | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---|---------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|
| | | | ECU | FB/Flux | Dkr | DM | FF | DR | £Irl | Lit | Fl | £ |
| 2.50 | ex 0804 50 00 | Guaiave e manghi, freschi | 177,90 | 7 485 | 1 411,10 | 364,03 | 1 237,89 | 41 973 | 136,32 | 273 022 | 409,52 | 126,24 |
| 2.60 | | Arance dolci, fresche: | | | | | | | | | | |
| 2.60.1 | 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 31 0805 10 41 | — Sanguigne e semisanguigne | 38,95 | 1 638 | 308,95 | 79,70 | 271,02 | 9 189 | 29,84 | 59 775 | 89,66 | 27,64 |
| 2.60.2 | 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 35 0805 10 45 | — Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin | 33,56 | 1 412 | 266,21 | 68,67 | 233,54 | 7 918 | 25,71 | 51 508 | 77,25 | 23,81 |
| 2.60.3 | 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 39 0805 10 49 | — altre | 24,31 | 1 023 | 192,85 | 49,75 | 169,18 | 5 736 | 18,63 | 37 314 | 55,97 | 17,25 |
| 2.70 | | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi: | | | | | | | | | | |
| 2.70.1 | ex 0805 20 10 | — Clementine | 120,88 | 5 086 | 958,82 | 247,35 | 841,12 | 28 520 | 92,63 | 185 513 | 278,26 | 85,78 |
| 2.70.2 | ex 0805 20 30 | — Monreal e satsuma | 42,41 | 1 784 | 336,40 | 86,78 | 295,11 | 10 006 | 32,50 | 65 088 | 97,63 | 30,09 |
| 2.70.3 | ex 0805 20 50 | — Mandarini e wilkings | 66,23 | 2 787 | 525,40 | 135,53 | 460,90 | 15 628 | 50,75 | 101 654 | 152,47 | 47,00 |
| 2.70.4 | ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 | — Tangerini e altri | 68,07 | 2 864 | 539,97 | 139,30 | 473,69 | 16 061 | 52,16 | 104 475 | 156,70 | 48,31 |
| 2.80 | ex 0805 30 10 | Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi | 38,46 | 1 618 | 305,13 | 78,71 | 267,67 | 9 076 | 29,47 | 59 036 | 88,55 | 27,29 |
| 2.85 | ex 0805 30 90 | Limette (Citrus aurantifolia), fresche | 144,54 | 6 082 | 1 146,53 | 295,77 | 1 005,80 | 34 103 | 110,76 | 221 833 | 332,73 | 102,57 |
| 2.90 | | Pompelmi e pomeli, freschi: | | | | | | | | | | |
| 2.90.1 | ex 0805 40 00 | — bianchi | 27,82 | 1 170 | 220,68 | 56,93 | 193,59 | 6 564 | 21,32 | 42 698 | 64,04 | 19,74 |
| 2.90.2 | ex 0805 40 00 | — rosei | 54,66 | 2 300 | 433,60 | 111,85 | 380,37 | 12 897 | 41,89 | 83 893 | 125,83 | 38,79 |
| 2.100 | 0806 10 11 0806 10 15 0806 10 19 | Uve da tavola | 140,81 | 5 925 | 1 116,95 | 288,14 | 979,85 | 33 223 | 107,91 | 216 109 | 324,15 | 99,93 |
| 2.110 | 0807 10 10 | Cocomeri | 25,62 | 1 076 | 203,27 | 52,29 | 178,63 | 5 992 | 19,61 | 39 467 | 58,92 | 18,11 |
| 2.120 | | Meloni: | | | | | | | | | | |
| 2.120.1 | ex 0807 10 90 | — Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 56,53 | 2 378 | 448,43 | 115,68 | 393,39 | 13 338 | 43,32 | 86 763 | 130,14 | 40,12 |
| 2.120.2 | ex 0807 10 90 | — altri | 161,56 | 6 798 | 1 281,55 | 330,60 | 1 124,24 | 38 119 | 123,81 | 247 956 | 371,92 | 114,65 |
| 2.130 | 0808 10 91 0808 10 93 0808 10 99 | Mele | 75,11 | 3 160 | 595,84 | 153,71 | 522,70 | 17 723 | 57,56 | 115 283 | 172,92 | 53,30 |
| 2.140 | | Pere | | | | | | | | | | |
| 2.140.1 | 0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39 | Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia) | 237,73 | 10 003 | 1 885,73 | 486,47 | 1 654,26 | 56 091 | 182,18 | 364 853 | 547,26 | 168,71 |
| 2.140.2 | 0808 20 31 0808 20 33 0808 20 35 0808 20 39 | Altri | 82,23 | 3 460 | 652,24 | 168,26 | 572,18 | 19 401 | 63,01 | 126 197 | 189,29 | 58,35 |
| 2.150 | 0809 10 00 | Albicocche | 61,28 | 2 577 | 485,48 | 125,15 | 426,56 | 14 483 | 46,92 | 94 255 | 140,88 | 43,60 |
| 2.160 | 0809 20 10 0809 20 90 | Ciliegie | 150,60 | 6 316 | 1 191,32 | 306,73 | 1 046,98 | 35 352 | 115,24 | 231 706 | 345,46 | 108,06 |
| 2.170 | ex 0809 30 00 | Pesche | 134,86 | 5 674 | 1 069,74 | 275,96 | 938,43 | 31 819 | 103,34 | 206 974 | 310,45 | 95,70 |

| Ru- brica | Codice NC | Designazione delle merci | Livello dei valori unitari/100 kg netto | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|---|---------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|--------|
| | | | ECU | FB/Flux | Dkr | DM | FF | DR | £Irl | Lit | Fl | £ |
| 2.180 | ex 0809 30 00 | Pesche noci | 151,57 | 6 378 | 1 202,30 | 310,10 | 1 054,72 | 3 576,2 | 116,15 | 232 622 | 348,92 | 107,56 |
| 2.190 | 0809 40 11 0809 40 19 | Prugne | 110,99 | 4 670 | 880,38 | 227,11 | 772,32 | 2 618,7 | 85,05 | 170 338 | 255,49 | 78,76 |
| 2.200 | 0810 10 10 0810 10 90 | Fragole | 408,95 | 17 208 | 3 243,79 | 836,81 | 2 845,61 | 9 648,6 | 313,38 | 627 611 | 941,38 | 290,21 |
| 2.205 | 0810 20 10 | Lamponi | 944,69 | 39 751 | 7 493,29 | 1 933,07 | 6 573,50 | 22 288,8 | 723,93 | 1 449 808 | 2 174,64 | 670,41 |
| 2.210 | 0810 40 30 | Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») | 136,31 | 5 755 | 1 079,64 | 279,74 | 950,71 | 3 091,7 | 104,59 | 209 154 | 315,16 | 95,45 |
| 2.220 | 0810 90 10 | Kiwi (Actinidia chinensis Planch.) | 80,44 | 3 384 | 638,08 | 164,60 | 559,75 | 18 979 | 61,64 | 123 456 | 185,17 | 57,08 |
| 2.230 | ex 0810 90 80 | Melegre | 64,68 | 2 721 | 513,07 | 132,36 | 450,09 | 15 261 | 49,56 | 99 270 | 148,90 | 45,90 |
| 2.240 | ex 0810 90 80 | Kaki (compresi Sharon) | 116,91 | 4 919 | 927,39 | 239,24 | 813,55 | 27 585 | 89,59 | 179 432 | 269,14 | 82,97 |
| 2.250 | ex 0810 90 30 | Litchi | 152,43 | 6 414 | 1 209,10 | 311,91 | 1 060,69 | 35 964 | 116,81 | 233 939 | 350,89 | 108,17 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 448/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 394/92 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 394/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 394/92 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

| Codice prodotto | Importo della restituzione | |
|-----------------|----------------------------|---|
| | per 100 kg | per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione |
| 1701 11 90 100 | 35,92 ⁽¹⁾ | |
| 1701 11 90 910 | 35,73 ⁽¹⁾ | |
| 1701 11 90 950 | ⁽²⁾ | |
| 1701 12 90 100 | 35,92 ⁽¹⁾ | |
| 1701 12 90 910 | 35,73 ⁽¹⁾ | |
| 1701 12 90 950 | ⁽²⁾ | |
| 1701 91 00 000 | | 0,3905 |
| 1701 99 10 100 | 39,05 | |
| 1701 99 10 910 | 38,87 | |
| 1701 99 10 950 | 38,87 | |
| 1701 99 90 100 | | 0,3905 |

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 449/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o infe-

riore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1629/91 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 18.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3071/91 (4) ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

(1) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

(2) GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 19.

considerando che i prelievi devono essere fissati nel rispetto degli obblighi connessi con gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 523/91 ⁽²⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del

prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁵⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Austria/Svezia/ Svizzera | Altri paesi terzi ⁽²⁾ |
|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| — Peso vivo — | | |
| 0102 90 10 | 17,790 | ⁽¹⁾ 131,663 |
| 0102 90 31 | 17,790 | ⁽¹⁾ 131,663 |
| 0102 90 33 | 17,790 | ⁽¹⁾ 131,663 |
| 0102 90 35 | 17,790 | ⁽¹⁾ 131,663 |
| 0102 90 37 | 17,790 | ⁽¹⁾ 131,663 |
| — Peso netto — | | |
| 0201 10 10 | 33,801 | ⁽¹⁾ 250,160 |
| 0201 10 90 | 33,801 | ⁽¹⁾ 250,160 |
| 0201 20 21 | 33,801 | ⁽¹⁾ 250,160 |
| 0201 20 29 | 33,801 | ⁽¹⁾ 250,160 |
| 0201 20 31 | 27,041 | ⁽¹⁾ 200,128 |
| 0201 20 39 | 27,041 | ⁽¹⁾ 200,128 |
| 0201 20 51 | 40,560 | ⁽¹⁾ 300,192 |
| 0201 20 59 | 40,560 | ⁽¹⁾ 300,192 |
| 0201 20 90 | 50,700 | ⁽¹⁾ 375,240 |
| 0201 30 00 | 57,994 | ⁽¹⁾ 429,221 |
| 0206 10 95 | 57,994 | ⁽¹⁾ 429,221 |
| 0210 20 10 | 50,700 | 375,240 |
| 0210 20 90 | 57,994 | 429,221 |
| 0210 90 41 | 57,994 | 429,221 |
| 0210 90 90 | 57,994 | 429,221 |
| 1602 50 10 | 57,994 | 429,221 |
| 1602 90 61 | 57,994 | 429,221 |

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 450/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione di carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea;

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10 dello stesso regolamento viene determinato tenendo conto della differenza tra:

— da un lato, il prezzo d'orientamento moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate in causa della stessa presentazione e il prezzo medio dei bovini adulti, e

— dall'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità delle carni congelate, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale e di un importo forfettario che rappresenta le spese specifiche per le operazioni d'importazione;

considerando che il coefficiente di cui sopra, calcolato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, è stato fissato a 1,69 e che l'importo forfettario di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b) dello stesso regolamento è stato fissato a 6,65 ecu con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1629/91 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che per le carni congelate il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale stabilito sulla base delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo precedente la determinazione del prelievo di base, tenendo conto fra l'altro:

- dell'evoluzione prevedibile del mercato delle carni congelate,
- dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi per le carni fresche o refrigerate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni congelate, e
- dell'esperienza acquisita;

considerando che il prelievo di base per le carni congelate di cui all'allegato, sezione b), codici NC 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50 e 0202 30 90 del regolamento (CEE) n. 805/68 è uguale a quello determinato per il prodotto dei codici NC 0202 10 00 e 0202 20 10,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 18.

moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 586/77;

considerando che per la determinazione dei prezzi d'offerta franco frontiera non viene tenuto conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che, finché il prezzo d'offerta franco frontiera delle carni congelate differisce di meno di 1 UC per 100 kg da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3071/91⁽²⁾;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran

Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁴⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁵⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che le diverse presentazioni di carni congelate sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77;

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁴⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un

determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate⁽¹⁾ ⁽²⁾

(ECU / 100 kg)

| Codice NC | Importo |
|------------|----------------|
| | — Peso netto — |
| 0202 10 00 | 172,539 |
| 0202 20 10 | 172,539 |
| 0202 20 30 | 138,031 |
| 0202 20 50 | 215,674 |
| 0202 20 90 | 258,809 |
| 0202 30 10 | 215,674 |
| 0202 30 50 | 215,674 |
| 0202 30 90 | 296,767 |
| 0206 29 91 | 296,767 |

⁽¹⁾ In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽²⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 451/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3701/91 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3677/91 del Consiglio, del 11 dicembre 1990, recante apertura, ripartizioni e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1992) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3701/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 324/92 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3701/91 prevede, tra l'altro, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate negli anni 1989, 1990 e 1991; che, negli altri casi, i quantitativi chiesti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91 superano i quantitativi disponibili in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento; che, stando così le cose, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti;

considerando che è possibile anticipare di una settimana la data del rilascio dei titoli d'importazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata a norma del regolamento (CEE) n. 3701/91 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 270,518 kg per tonnellata importata negli anni 1989, 1990 e 1991 per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91;
- b) 16 772 kg per domanda per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3701/91.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3701/91, gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 2 marzo 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 35 del 12. 2. 1992, pag. 13.

REGOLAMENTO (CEE) N. 452/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

recante disposizioni transitorie relative alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 ⁽⁴⁾, la validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è di sei mesi a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda; che, data l'attuale situazione d'incertezza si ravvisa l'opportunità di

limitare al 30 giugno 1992 la validità dei certificati richiesti tra il 1° e il 15 marzo 1992 incluso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, la validità del certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, richiesto tra il 1° e il 15 marzo 1992 incluso, è limitata al 30 giugno 1992, in deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3540/85.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.

REGOLAMENTO (CEE) N. 453/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine per gli scambi con la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 85, paragrafo 3 e 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3810/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile, nel settore delle carni bovine, agli scambi dei prodotti spediti dalla Comunità quale si componeva al 31 dicembre 1985 verso la Spagna e il Portogallo, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 4026/89 e (CEE) 3815/90⁽³⁾, ha fissato i massimali indicativi applicabili nel settore delle carni bovine e i quantitativi massimi per i quali possono essere rilasciati titoli MCS ogni due mesi;

considerando che i titoli MCS rilasciati facendo seguito alle domande presentate dal 6 al 9 gennaio 1992 in Spagna e dal 3 al 6 febbraio 1992 in Portogallo hanno portato all'esaurimento della frazione del massimale indicativo applicabile nei primi due mesi del 1992 per gli animali vivi;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con i regolamenti (CEE) n. 95/92⁽⁴⁾ e (CEE)

n. 350/92⁽⁵⁾; che occorre adottare misure definitive; che, alla luce della situazione del mercato non è ipotizzabile un aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare turbative di mercato, è necessario sospendere in via definitiva il rilascio di titoli MCS, conformemente alle misure definitive contemplate dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 252, paragrafo 3 dell'atto di adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 5 marzo 1992, il rilascio di titoli MCS è sospeso per gli animali vivi della specie bovina diversa dagli animali riproduttori di razza pura e dagli animali destinati a corride.
2. Possono essere presentate nuove domande di titoli a partire dal 24 febbraio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 37 del 14. 2. 1992, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 454/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa norme di qualità per gli asparagi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il regolamento n. 183/64/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1677/88⁽⁴⁾, ha stabilito nell'allegato II/1 norme comuni di qualità per gli asparagi; che il regolamento (CEE) n. 921/71 della Commissione⁽⁵⁾ ha modificato tali norme aggiungendo una categoria di qualità supplementare; che il regolamento (CEE) n. 1764/90 della Commissione⁽⁶⁾ ha reso applicabile agli asparagi tale categoria supplementare fino al 30 giugno 1991;

considerando che si è assistito ad un'evoluzione nella produzione e nel commercio di tali prodotti, in particolare con riferimento alle esigenze riscontrate sui mercati all'ingrosso e al minuto; che occorre modificare le norme di qualità per tener conto di queste nuove esigenze; che l'attuale situazione del mercato non richiede la definizione di una categoria di qualità supplementare;

considerando che le norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica o alla loro deperibilità; che occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a

quella della spedizione; che i prodotti della categoria « Extra » devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento particolarmente accurati e che pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di qualità relative agli asparagi di cui al codice NC 0709 20 00 sono stabilite nell'allegato.

Esse si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni delle norme:

- una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
- per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria « Extra », lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento n. 183/64/CEE è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. 192 del 25. 11. 1964, pag. 3217/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 16. 6. 1988, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 100 del 5. 5. 1971, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 30.

ALLEGATO

NORME DI QUALITÀ PER ASPARAGI

1. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai turioni delle varietà (cultivar) dell'*Asparagus officinalis* L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, ad esclusione degli asparagi destinati alla trasformazione industriale.

I turioni degli asparagi sono classificati in quattro gruppi secondo la loro colorazione :

1. Asparagi bianchi,
2. Asparagi violetti, con l'apice tra il rosato e il violetto/porpora ed una parte del turione bianca,
3. Asparagi violetti/verdi, di cui una parte presenta una colorazione violetto e verde,
4. Asparagi verdi, con l'apice e la maggior parte del turione che devono presentare colorazione verde.

La presente norma non si applica agli asparagi verdi o violetto/verdi aventi diametro inferiore a 6 mm e ad asparagi bianchi e violetti aventi un diametro inferiore a 8 mm, confezionati in mazzi uniformi o in imballaggi unitari.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli asparagi devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i turioni devono essere :

- interi,
- sani ; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentano alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato (i turioni possono essere lavati ma non lasciati a bagno nell'acqua),
- puliti, praticamente privi di sostanze esterne visibili,
- di aspetto e di colore freschi,
- praticamente privi di parassiti,
- privi di danni provocati da roditori o da insetti,
- praticamente privi di ammaccature,
- privi di umidità esterna anormale, cioè sufficientemente « asciugati » dopo l'eventuale lavaggio o refrigerazione con acqua fredda,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Il taglio deve essere il più possibile netto.

Inoltre, i turioni non devono essere vuoti, spaccati, pelati o spezzati. Sono tollerati lievi spacchi, sopraggiunti dopo il raccolto, purché non superino i limiti previsti nel capitolo IV, A. « Tolleranza di qualità ».

Gli asparagi devono essere in uno stato tale da consentire :

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

Gli asparagi sono classificati nelle tre categorie seguenti :

i) *Categoria « Extra »*

I turioni classificati in questa categoria devono essere di qualità superiore, estremamente ben formati e praticamente diritti. Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale deve essere molto serrato.

Sono ammesse solo alcune lievissime tracce di ruggine sul turione, purché possano essere eliminate con la pelatura normale da parte del consumatore.

Nel gruppo degli « asparagi bianchi », le punte e i turioni devono essere bianchi ; è tollerata soltanto una lieve colorazione rosa sui turioni.

Gli asparagi verdi debbono essere completamente verdi.

Sui turioni degli asparagi di questa categoria non è autorizzato alcun inizio di lignificazione.

Il taglio alla base del turione deve essere il più perpendicolare possibile all'asse longitudinale. Tuttavia, per migliorare la presentazione quando gli asparagi sono confezionati in mazzi, quelli che si trovano all'esterno del mazzo possono essere leggermente tagliati in obliquo e l'altezza del taglio non deve superare 1 cm.

ii) *Categoria I*

I turioni classificati in questa categoria devono essere di buona qualità e ben formati. Possono essere lievemente incurvati. Tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale deve essere serrato.

Sono ammesse lievi tracce di ruggine, purché possano essere eliminate con pelatura normale da parte del consumatore.

Nel gruppo degli « asparagi bianchi » gli apici ed i turioni possono presentare una leggera colorazione rosa.

Gli asparagi verdi debbono presentare una colorazione verde su almeno l'80 % della lunghezza.

Nel gruppo degli « asparagi bianchi » sono esclusi i turioni legnosi.

Per gli altri gruppi i turioni possono presentare, nella parte inferiore, un'inizio di lignificazione, purché questa possa essere eliminata con la normale pelatura da parte del consumatore. Il taglio alla base del turione deve essere il più perpendicolare possibile all'asse longitudinale.

iii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i turioni che non possono essere classificati nelle categorie superiori ma che soddisfano alle caratteristiche minime sopra definite.

Rispetto alla categoria I, i turioni possono avere forma meno regolare, possono essere più curvi e, tenuto conto delle caratteristiche normali del gruppo al quale appartengono, il loro apice terminale può essere leggermente aperto.

Sono ammesse tracce di ruggine, purché possano essere eliminate con pelatura normale da parte del consumatore.

L'apice degli « asparagi bianchi » può presentare una colorazione compresa quella verde.

L'apice degli asparagi violetti può presentare una colorazione leggermente verde.

Gli asparagi verdi devono presentare una colorazione verde su almeno il 50 % della lunghezza.

I turioni possono essere leggermente legnosi.

Il taglio alla base dei turioni può essere leggermente obliquo rispetto all'asse longitudinale.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRATURA

Il calibro è determinato secondo la lunghezza e il diametro del turione.

A. *Calibratura secondo la lunghezza*

La lunghezza dei turioni deve essere :

- superiore a 17 cm per gli asparagi lunghi,
- compresa tra 12 e 17 cm per gli asparagi corti,
- compresa tra 12 e 22 cm per gli asparagi della categoria II, disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi,
- inferiore a 12 cm per le punte di asparagi.

I turioni degli asparagi bianchi e violetti possono avere una lunghezza massima di 22 cm, quelli degli asparagi violetti/verdi di 27 cm.

B. *Calibratura secondo il diametro*

Il diametro dei turioni è quello della sezione presa a metà della lunghezza.

Il diametro minimo e il calibro sono fissati nel modo seguente :

| Categoria di qualità | Gruppo di colorazione | Diametro minimo | Calibro | |
|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
| | | | | |
| « Extra » | Bianchi e violetti | 12 mm | 12 - 16 mm | 16 mm e più con una differenza massima di 8 mm in uno stesso imballaggio o in uno stesso mazzo |
| | Violetti/verdi | 10 mm | 10 - 16mm | |
| I | Bianchi e violetti | 10 mm | 10 - 16 mm | 16 mm e più con una differenza massima di 10 mm in uno stesso imballaggio o in uno stesso mazzo |
| | Violetti/verdi e verdi | 6 mm | 6 - 12 mm | 12 mm e più con una differenza massima di 8 mm in uno stesso imballaggio o in uno stesso mazzo |
| II | Bianchi e violetti | 8 mm | Non è prescritta alcuna omogeneità | |
| | Violetti/verdi e verdi | 6 mm | | |

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per gli asparagi non rispondenti ai requisiti della categoria indicata su ciascun imballaggio sono ammesse le seguenti tolleranze di qualità e di calibro.

A. Tolleranze di qualità

i) *Categoria « Extra »*

Il 5 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria, o che presentano lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la raccolta.

ii) *Categoria I*

Il 10 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria, o che presentano lievi spacchi non cicatrizzati sopraggiunti dopo la raccolta.

iii) *Categoria II*

Il 10 % in numero o in peso di turioni non rispondenti alle caratteristiche della categoria, né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia gli asparagi affetti da marciume o che presentano qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

Sono ammessi, inoltre, entro un limite massimo del 10 % in numero o in peso, turioni cavi o che presentano lievissimi spacchi dovuti al lavaggio.

In nessun caso i turioni cavi possono eccedere oltre il 15 % in numero o in peso.

B. Tolleranza di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di turioni non conformi al calibro indicato e che si scostano dai limiti fissati, con uno scarto massimo di 1 cm per la lunghezza e di 2 mm per il diametro.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni mazzo in uno stesso imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente asparagi della stessa origine, qualità, gruppo di colorazione e calibro (quando sia imposta una calibratura).

Tuttavia, per quanto riguarda la colorazione, possono essere ammessi turioni di un gruppo di colorazione diverso entro i seguenti limiti:

- asparagi bianchi: 10 % in numero o in peso di asparagi violetti nella categoria « Extra » e « I » e 15 % nella categoria « II »;
- asparagi violetti e violetto/verdi: 10 % in numero o in peso di colorazione diversa.

Per la categoria III, gli asparagi bianchi possono essere mescolati agli asparagi violetti, sotto riserva di un'appropriate indicazione esterna.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o del mazzo deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Presentazione

Gli asparagi possono essere presentati:

i) *in mazzi* (saldamente legati).

I turioni che si trovano all'esterno di ciascun mazzo devono corrispondere, per aspetto e dimensioni, alla media di quelli che lo costituiscono.

In questo tipo di condizionamento, i turioni devono essere di lunghezza uniforme.

I mazzi devono essere disposti regolarmente nell'imballaggio; ogni mazzo può essere protetto da carta.

In uno stesso imballaggio, i mazzi devono essere dello stesso peso e della stessa lunghezza.

ii) *Disposti nell'imballaggio a strati ma non in mazzi.*

C. Condizionamento

Gli asparagi devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di qualità tale da non poter provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti :

A. Identificazione

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Imballatore e/o speditore | } | Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. |
|---------------------------------|---|---|

B. Natura del prodotto

« Asparagi », seguito dall'indicazione « bianchi », « verdi », « violetti » o « violetti/verdi » se il contenuto non è visibile dall'esterno, ed eventualmente la dicitura « corti » o « punte » o « mescolanza di bianchi o violetti ».

C. Origine del prodotto

Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro indicato :
 - a) per gli asparagi soggetti alle regole di omogeneità, dai diametri minimo e massimo ;
 - b) per gli asparagi non soggetti alle regole di omogeneità, dal diametro minimo, seguito dal diametro massimo o dall'espressione « e più ».
- Numero di mazzi o di imballaggi unitari per il condizionamento sotto questa forma.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

REGOLAMENTO (CEE) N. 455/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le carcasse e mezzene fresche o refrigerate il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1992, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1742/91 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁵⁾, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in

particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 nonché per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89 ai codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19 il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicate per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate (*)

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Settimana n. 9 dal 2 all'8 marzo 1992 | Settimana n. 10 dal 9 al 15 marzo 1992 | Settimana n. 11 dal 16 al 22 marzo 1992 | Settimana n. 12 dal 23 al 29 marzo 1992 | Settimana n. 13 dal 30 marzo al 5 aprile 1992 |
|----------------|---|--|---|---|---|
| 0104 10 90 (*) | 101,492 | 102,620 | 103,311 | 103,311 | 102,878 |
| 0104 20 90 (*) | 101,492 | 102,620 | 103,311 | 103,311 | 102,878 |
| 0204 10 00 (‡) | 215,940 | 218,340 | 219,810 | 219,810 | 218,890 |
| 0204 21 00 (‡) | 215,940 | 218,340 | 219,810 | 219,810 | 218,890 |
| 0204 22 10 (‡) | 151,158 | 152,838 | 153,867 | 153,867 | 153,223 |
| 0204 22 30 (‡) | 237,534 | 240,174 | 241,791 | 241,791 | 240,779 |
| 0204 22 50 (‡) | 280,722 | 283,842 | 285,753 | 285,753 | 284,557 |
| 0204 22 90 (‡) | 280,722 | 283,842 | 285,753 | 285,753 | 284,557 |
| 0204 23 00 (‡) | 393,011 | 397,379 | 400,054 | 400,054 | 398,380 |
| 0204 50 11 (‡) | 215,940 | 218,340 | 219,810 | 219,810 | 218,890 |
| 0204 50 13 (‡) | 151,158 | 152,838 | 153,867 | 153,867 | 153,223 |
| 0204 50 15 (‡) | 237,534 | 240,174 | 241,791 | 241,791 | 240,779 |
| 0204 50 19 (‡) | 280,722 | 283,842 | 285,753 | 285,753 | 284,557 |
| 0204 50 31 (‡) | 280,722 | 283,842 | 285,753 | 285,753 | 284,557 |
| 0204 50 39 (‡) | 393,011 | 397,379 | 400,054 | 400,054 | 398,380 |
| 0210 90 11 (‡) | 280,722 | 283,842 | 285,753 | 285,753 | 284,557 |
| 0210 90 19 (‡) | 393,011 | 397,379 | 400,054 | 400,054 | 398,380 |

(*) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio, (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

(‡) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

(§) Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

(¶) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 456/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato II, codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- a) da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- b) d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1992, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1742/91 del Consiglio⁽³⁾; che il coefficiente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2668/80⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87⁽⁵⁾;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'andamento prevedibile del mercato delle carni congelate,

dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89, ai codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 42.⁽⁴⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁵⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1) alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE)

n. 1676/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3),

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate (*) (²)

(ECU/100 kg)

| Codice NC | Settimana n. 9 dal 2 all'8 marzo 1992 | Settimana n. 10 dal 9 al 15 marzo 1992 | Settimana n. 11 dal 16 al 22 marzo 1992 | Settimana n. 12 dal 23 al 29 marzo 1992 | Settimana n. 13 dal 30 marzo al 5 aprile 1992 |
|------------|---|--|---|---|---|
| 0204 30 00 | 205,705 | 207,505 | 208,608 | 208,608 | 207,918 |
| 0204 41 00 | 205,705 | 207,505 | 208,608 | 208,608 | 207,918 |
| 0204 42 10 | 143,994 | 145,254 | 146,026 | 146,026 | 145,543 |
| 0204 42 30 | 226,276 | 228,256 | 229,469 | 229,469 | 228,710 |
| 0204 42 50 | 267,417 | 269,757 | 271,190 | 271,190 | 270,293 |
| 0204 42 90 | 267,417 | 269,757 | 271,190 | 271,190 | 270,293 |
| 0204 43 00 | 374,383 | 377,659 | 379,667 | 379,667 | 378,411 |
| 0204 50 51 | 205,705 | 207,505 | 208,608 | 208,608 | 207,918 |
| 0204 50 53 | 143,994 | 145,254 | 146,026 | 146,026 | 145,543 |
| 0204 50 55 | 226,276 | 228,256 | 229,469 | 229,469 | 228,710 |
| 0204 50 59 | 267,417 | 269,757 | 271,190 | 271,190 | 270,293 |
| 0204 50 71 | 267,417 | 269,757 | 271,190 | 271,190 | 270,293 |
| 0204 50 79 | 374,383 | 377,659 | 379,667 | 379,667 | 378,411 |

(¹) Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

(²) I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 457/92 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 1992
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁵⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda

l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1992.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni (1) |
|-----------------|----------------------------------|
| 1509 10 90 100 | 33,00 |
| 1509 10 90 900 | 62,00 |
| 1509 90 00 100 | 45,00 |
| 1509 90 00 900 | 72,00 |
| 1510 00 90 100 | 9,00 |
| 1510 00 90 900 | 40,00 |

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 458/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1992

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva ⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui

offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la settima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 febbraio 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la settima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91

(in ECU/100 kg)

| Codice del prodotto | Importo della restituzione |
|---------------------|----------------------------|
| 1509 10 90 100 | 36,00 |
| 1509 10 90 900 | 67,00 |
| 1509 90 00 100 | 48,00 |
| 1509 90 00 900 | 77,00 |
| 1510 00 90 100 | 12,00 |
| 1510 00 90 900 | 45,00 |

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1) (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 459/92 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 1992
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,138 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1992, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 460/92 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 1992****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quarantaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,470 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 461/92 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 1992****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 418/92 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 418/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 418/92 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1992, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 febbraio 1992, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice prodotto | Destinazione (1) | Ammontare delle restituzioni |
|-----------------|------------------|------------------------------|
| 0709 90 60 000 | — | — |
| 0712 90 19 000 | — | — |
| 1001 10 10 000 | — | — |
| 1001 10 90 000 | 04 | 105,00 |
| | 05 | 40,00 |
| | 06 | 35,00 |
| | 02 | 20,00 |
| 1001 90 91 000 | — | — |
| 1001 90 99 000 | 04 | 60,00 |
| | 05 | 32,00 |
| | 02 | 20,00 |
| 1002 00 00 000 | 03 | 31,00 |
| | 07 | 85,00 |
| | 02 | 30,00 |
| 1003 00 10 000 | — | — |
| 1003 00 90 000 | 04 | 31,00 |
| | 05 | 32,00 |
| | 02 | 30,00 |
| 1004 00 10 000 | — | — |
| 1004 00 90 000 | — | — |
| 1005 10 90 000 | — | — |
| 1005 90 00 000 | 04 | 60,00 |
| | 02 | 0 |
| 1007 00 90 000 | — | — |
| 1008 20 00 000 | — | — |
| 1101 00 00 100 | 01 | 90,00 |
| 1101 00 00 130 | 01 | 85,00 |
| 1101 00 00 150 | 01 | 78,00 |
| 1101 00 00 170 | 01 | 72,00 |
| 1101 00 00 180 | 01 | 67,00 |
| 1101 00 00 190 | — | — |
| 1101 00 00 900 | — | — |
| 1102 10 00 500 | 01 | 90,00 |
| 1102 10 00 700 | — | 0 |
| 1102 10 00 900 | — | — |
| 1103 11 10 200 | 01 | 180,00 |
| 1103 11 10 400 | 01 | 0 |
| 1103 11 10 900 | 01 | 0 |
| 1103 11 90 200 | 01 | 90,00 |
| 1103 11 90 800 | — | — |

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Paesi sul territorio dell'ex URSS, la Lituania, l'Estonia e la Lettonia,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b).

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 1992

che modifica la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi, nonché la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(92/135/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE ⁽²⁾,

vista la settima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/554/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2 ,

vista la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 91/554/CEE, in particolare l'articolo 4,

considerando che il Consiglio, con decisione 85/355/CEE, ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in taluni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di

sementi di determinate specie soddisfano alle condizioni previste dalle direttive comunitarie ;

considerando che il Consiglio, con la decisione 85/356/CEE, ha constatato che le sementi di determinate specie prodotte in taluni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità ;

considerando che, per determinate specie, tali constatazioni valgono per la Repubblica federativa ceca e slovacca ;

considerando che da un esame delle norme vigenti nella Repubblica federativa ceca e slovacca e della loro applicazione è emerso che, per quanto riguarda la senape bianca, le ispezioni in campo prescritte rispondono alle condizioni precisate nell'allegato I della direttiva 69/208/CEE e le condizioni cui sono soggette le sementi raccolte e controllate in detto paese offrono, sul piano delle caratteristiche, dell'entità, dell'esame, del contrassegno e del controllo, garanzie identiche a quelle che offrono le condizioni stabilite per le stesse sementi raccolte e controllate nella Comunità ;

considerando che l'equivalenza constatata per la Repubblica federativa ceca e slovacca dovrebbe essere ampliata in conformità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 29. 10. 1991, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella tabella contenuta nella parte I, punto 2 dell'allegato della decisione 85/355/CEE, dopo la specie « Brassica napus ssp. oleifera » riportata nella colonna 3 in corrispondenza della Repubblica federativa ceca e slovacca, è aggiunta la specie « Sinapis alba ».

Articolo 2

Nella tabella contenuta nella parte I, punto 2 dell'allegato della decisione 85/356/CEE, dopo la specie « Brassica

napus ssp. oleifera » riportata nella colonna 3 in corrispondenza della Repubblica federativa ceca e slovacca, è aggiunta la specie « Sinapis alba ».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1992

relativa alle domande di titoli d'importazione di riso Basmati presentate negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1992 nel quadro del regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio

(92/136/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 81/92 dispone che, entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, la Commissione deve comunicare agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, oppure
- che occorre applicare una percentuale unica di riduzione a tali quantitativi, oppure
- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto;

considerando che, dall'esame del rapporto tra i quantitativi per i quali è stata presentata domanda di titolo e i quantitativi disponibili e delle quotazioni del riso Basmati

negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1992, è emerso che si possono rilasciare titoli previa applicazione di una percentuale di riduzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si procede al rilascio di titoli d'importazione di riso Basmati del codice NC 1006 previa applicazione di una percentuale di riduzione pari a 84,048 % ai quantitativi richiesti nelle domande presentate negli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di gennaio 1992 nell'ambito del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3877/86 e comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 81/92.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1048/89 della Commissione, del 21 aprile 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 570/88 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 111 del 22 aprile 1989)

Pagina 25, articolo 1, paragrafo 4:

anziché: « 50 ECU »,

leggi: « 150 ECU ».
